

DELIBERAZIONE 27 DICEMBRE 2024
579/2024/R/EEL

DETERMINAZIONE DEI RICAVI DI RIFERIMENTO DEL SERVIZIO DI TRASMISSIONE E DISPACCIAMENTO E DELLE TARIFFE DI TRASMISSIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA, PER L'ANNO 2025. MODIFICHE ALL'ALLEGATO A DELLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ 615/2023/R/EEL (RTTE 6PRTE)

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Nella 1322^a riunione del 27 dicembre 2024

VISTI:

- la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, che modifica la direttiva 2012/27/UE;
- la direttiva (UE) 2024/1711 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024, recante norme per il miglioramento dell'assetto del mercato dell'energia elettrica dell'Unione, che modifica le direttive (UE) 2018/2001 e (UE) 2019/944;
- il regolamento (UE) 838/2010 della Commissione del 23 settembre 2010, in materia di meccanismi di compensazione tra gestori del sistema di trasmissione (*Inter-TSO compensation mechanism*) e regolamentazione comune dei corrispettivi di trasmissione;
- il regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018, sulla *governance* dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima;
- il regolamento (UE) 2019/942 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019, che istituisce un'Agenzia dell'Unione Europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER);
- il regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019, sul mercato interno dell'energia elettrica;
- il regolamento (UE) 2022/869 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2022, sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee (Regolamento TEN-E);
- il regolamento (UE) 2024/1747 del parlamento europeo e del consiglio del 13 giugno 2024, che modifica i regolamenti (UE) 2019/942 e (UE) 2019/943 per quanto riguarda il miglioramento dell'assetto del mercato dell'energia elettrica dell'Unione;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i.;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e s.m.i.;

- il decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, come convertito dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239, e s.m.i.;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99, e s.m.i.;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, e s.m.i.;
- il decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, come convertito dalla legge 2 febbraio 2024, n. 1;
- il decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 25 giugno 1999, recante la determinazione dell'ambito della Rete di Trasmissione Nazionale dell'energia elettrica (di seguito: RTN), e s.m.i.;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004, recante criteri, modalità e condizioni per l'unificazione della proprietà e della gestione della rete elettrica nazionale di trasmissione;
- il decreto del Ministro delle Attività produttive 20 aprile 2005, recante la concessione delle attività di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica nel territorio nazionale e la relativa convenzione allegata, come modificata e integrata con decreto del Ministro per lo Sviluppo economico 15 dicembre 2010;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 13 dicembre 2001, n. 304/01;
- la deliberazione dell'Autorità 9 giugno 2006, n. 111/06, e il relativo Allegato A, e s.m.i. (di seguito: della deliberazione 111/06);
- la deliberazione dell'Autorità 5 agosto 2008, ARG/elt 115/08, e il relativo Allegato A (TIMM) e s.m.i.;
- la deliberazione dell'Autorità 30 luglio 2009, ARG/elt 107/09 e il relativo Allegato A (TIS) e s.m.i.;
- la deliberazione dell'Autorità 5 aprile 2013, 142/2013/R/EEL (di seguito: deliberazione 142/2013/R/EEL);
- la deliberazione dell'Autorità 29 ottobre 2015, 517/2015/R/EEL (di seguito: deliberazione 517/2015/R/EEL);
- la deliberazione dell'Autorità 12 novembre 2015, 539/2015/R/EEL, e il relativo Allegato A e s.m.i. (TISDC);
- la deliberazione dell'Autorità 24 marzo 2016, 137/2016/R/COM e il relativo Allegato A (TIUC) e s.m.i.;
- la deliberazione dell'Autorità 4 novembre 2016, 627/2016/R/EEL e il relativo Allegato A e s.m.i.;
- la deliberazione dell'Autorità 2 agosto 2018, 431/2018/R/EEL;
- la deliberazione dell'Autorità 16 marzo 2021, 109/2021/R/EEL (di seguito: deliberazione 109/2021/R/EEL);
- la deliberazione dell'Autorità 14 dicembre 2021, 576/2021/R/EEL (di seguito: deliberazione 576/2021/R/EEL);
- la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2021, 614/2021/R/COM (di seguito: deliberazione 614/2021/R/COM) e il relativo Allegato A (TIWACC 2022-2027) e s.m.i.;

- la deliberazione dell’Autorità 25 ottobre 2022, 527/2022/R/COM;
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2022, 719/2022/R/EEL (di seguito: deliberazione 719/2022/R/EEL);
- la deliberazione dell’Autorità 18 aprile 2023, 163/2023/R/COM (di seguito: deliberazione 163/2023/R/COM) e il relativo Allegato A e s.m.i. (di seguito TIROSS 2024-2031 o semplicemente TIROSS);
- la deliberazione dell’Autorità 25 luglio 2023, 345/2023/R/EEL (di seguito: deliberazione 345/2023/R/EEL) e il relativo Allegato A e s.m.i. (TIDE);
- la deliberazione dell’Autorità 31 ottobre 2023, 497/2023/R/COM (di seguito: deliberazione 497/2023/R/COM);
- la deliberazione dell’Autorità 28 novembre 2023, 556/2023/R/COM;
- la deliberazione dell’Autorità 19 dicembre 2023, 606/2023/R/EEL;
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2023, 615/2023/R/EEL (di seguito: deliberazione 615/2023/R/EEL) e il relativo Allegato A e s.m.i. (RTTE 6PRTE);
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2023, 616/2023/R/EEL e i relativi Allegati A (TIT), B (TIME) e C (TIC) e s.m.i.;
- la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2023, 632/2023/R/EEL (di seguito: deliberazione 632/2023/R/EEL);
- la deliberazione dell’Autorità 27 febbraio 2024, 55/2024/R/EEL e il relativo Allegato A (ROTE);
- la deliberazione dell’Autorità 30 luglio 2024, 337/2024/R/EEL (di seguito: deliberazione 337/2024/R/EEL);
- la deliberazione dell’Autorità 30 luglio 2024, 339/2024/R/COM (di seguito: deliberazione 339/2024/R/COM);
- la deliberazione dell’Autorità 8 ottobre 2024, 400/2024/R/EEL (di seguito: deliberazione 400/2024/R/EEL);
- la deliberazione dell’Autorità 28 novembre 2024, 513/2024/R/COM (di seguito: deliberazione 513/2024/R/COM);
- la deliberazione dell’Autorità 10 dicembre 2024, 539/2024/R/EEL;
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2024, 576/2024/R/EEL (di seguito: deliberazione 576/2024/R/EEL);
- il documento per la consultazione dell’Autorità 30 luglio 2024, 340/2024/R/COM (di seguito: documento per la consultazione 340/2024/R/COM).

CONSIDERATO CHE, CON RIFERIMENTO AI CRITERI COMUNI PER LA DETERMINAZIONE DEL COSTO RICONOSCIUTO:

- con la deliberazione 614/2021/R/COM, l’Autorità ha definito i criteri per la determinazione e l’aggiornamento del tasso di remunerazione del capitale investito (WACC) per i servizi infrastrutturali dei settori elettrico e gas per il periodo 2022-2027 (TIWACC);
- con la deliberazione 513/2024/R/COM, l’Autorità ha approvato l’aggiornamento del parametro *beta asset* e del tasso di remunerazione del capitale investito per il sub-

periodo 2025-2027 per i servizi infrastrutturali dei settori elettrico e gas, determinando il tasso di remunerazione per il servizio di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica per l'anno 2025 pari a 5,5%, e quello per il servizio di distribuzione e misura dell'energia elettrica pari al 5,6%; per il medesimo anno 2025, il WACC per il servizio di trasmissione rideterminato assumendo un rapporto D/E pari a 4, rilevante ai fini della remunerazione delle immobilizzazioni in corso (cfr. articolo 12 deliberazione 497/2023/R/COM), risulta pari a 4,1%

- con la deliberazione 163/2023/R/COM, l'Autorità ha approvato la regolazione per obiettivi di spesa e di servizio per i servizi infrastrutturali regolati dei settori elettrico e gas, per il periodo 2024-2031 (TIROSS); in merito alle partite inflattive:
 - a) l'articolo 36 del TIROSS prevede, per la determinazione della tariffa relativa all'anno t , l'aggiornamento dei costi operativi mediante il tasso di variazione medio annuo dei prezzi al consumo, pari alla variazione media registrata dall'indice generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati esclusi i tabacchi, dall'anno $t-1$ all'anno t ;
 - b) l'articolo 16 del TIROSS prevede che il capitale investito ai fini regolatori sia aggiornato annualmente sulla base del tasso medio annuo di variazione del deflatore degli investimenti fissi lordi, considerando un deflatore degli investimenti fissi lordi con base 1 per l'anno $t-1$;
- con la deliberazione 497/2023/R/COM, l'Autorità ha definito le modalità applicative dei criteri ROSS-base di cui al TIROSS per i servizi di trasporto gas, trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica, a decorrere dal 2024 (di seguito: criteri ROSS);
- con riferimento ai costi operativi, con deliberazione 497/2023/R/COM l'Autorità ha previsto che l'aggiornamento della *baseline* dei costi operativi avvenga:
 - a) *ex ante*, attraverso il tasso di variazione medio annuo dei prezzi al consumo, tenendo conto dei valori più aggiornati a disposizione e stimando i valori mancanti relativi all'anno $t-1$ e i valori relativi all'anno t in base alle aspettative rese disponibili dalla Banca d'Italia;
 - b) *ex post*, sulla base del tasso di variazione medio annuo dei prezzi al consumo, rilevato dall'Istat, una volta disponibili i dati sui prezzi al consumo di dicembre dell'anno t ;
- con riferimento ai costi di capitale, con deliberazione 497/2023/R/COM l'Autorità ha previsto che:
 - a) ai fini della determinazione delle tariffe per l'uso delle infrastrutture, si consideri, in via provvisoria, un tasso di variazione del deflatore degli investimenti fissi lordi, tenendo conto dei valori del deflatore più aggiornati a disposizione e stimando i valori mancanti;
 - b) *ex post*, ai fini della determinazione dei ricavi ammessi, il tasso medio di variazione del deflatore, venga ricalcolato, in modo omogeneo per tutti i servizi, sulla base dei valori effettivi pubblicati dall'Istat nei Conti economici trimestrali più aggiornati a disposizione;
- ai sensi dell'articolo 43 della deliberazione 497/2023/R/COM, il gestore del sistema di trasmissione presenta, entro il 30 novembre 2024, l'istanza relativa ai parametri

rilevanti ai fini dell'applicazione dei criteri ROSS a decorrere dal 2024; il medesimo articolo dispone che l'istanza sia valutata dall'Autorità preliminarmente in sede di determinazione della tariffa di trasmissione 2024 e, qualora siano necessari ulteriori approfondimenti, entro il 31 marzo 2024;

- con la deliberazione 615/2023/R/EEL, l'Autorità ha definito i criteri di regolazione tariffaria del servizio di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica (RTTE) per il sesto periodo di regolazione 2024-2027 (6PRTE); tali criteri includono le modalità di determinazione dei ricavi di riferimento a copertura dei costi del servizio di trasmissione e di funzionamento di Terna per l'attività di dispacciamento, e le modalità di determinazione delle tariffe di trasmissione;
- con la deliberazione 615/2023/R/EEL, l'Autorità ha altresì previsto, in coerenza con i criteri ROSS:
 - a) per la stima dell'inflazione *ex ante* ai fini dell'aggiornamento dei costi operativi, di far riferimento alle ultime previsioni disponibili pubblicate dalla Banca d'Italia;
 - b) per la stima del tasso di variazione del deflatore *ex ante* ai fini dell'aggiornamento dei costi di capitale, di fare riferimento alle ultime previsioni disponibili elaborate dalla Ragioneria dello Stato e dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- nell'ambito del procedimento avviato con deliberazione 339/2024/R/COM, con il documento per la consultazione 340/2024/R/COM l'Autorità ha illustrato i propri orientamenti al fine di valutare criteri di rivalutazione dei costi di capitale alternativi rispetto all'impiego del tasso di variazione del deflatore degli investimenti fissi lordi per tutti i servizi infrastrutturali dei settori energetici;
- con la deliberazione 400/2024/R/EEL, l'Autorità ha approvato i parametri rilevanti ai fini dell'applicazione dei criteri ROSS per il servizio di trasmissione dell'energia elettrica per gli anni 2024 e 2025, apportando contestualmente modifiche alla RTTE 6PRTE volte a prevedere che, in sede di aggiornamento annuale dei ricavi di riferimento per la determinazione delle tariffe, si considerino anche le componenti *slow money* (dell'anno precedente quello tariffario) e *fast money* (dell'anno tariffario) determinate sulla base del tasso di capitalizzazione approvato nell'ambito dell'istanza ROSS e della spesa totale, anche previsiva, nell'ottica di minimizzare le necessità di bilanciamento tra ricavi effettivi e ricavi ammessi derivanti dal c.d. *tariff decoupling*, di cui al comma 6.5 del TIROSS.

CONSIDERATO CHE, CON RIFERIMENTO AI CRITERI DI REGOLAZIONE TARIFFARIA DEL SERVIZIO DI TRASMISSIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA:

- l'articolo 16 della RTTE 6PRTE disciplina i corrispettivi per il servizio di trasmissione dell'energia elettrica applicati alle imprese distributrici, prevedendo che ciascuna impresa distributtrice che preleva energia elettrica dalla RTN riconosca al gestore del sistema di trasmissione le componenti CTR_P e CTR_E a copertura dei costi relativi al servizio di trasmissione;

- l'articolo 17 della RTTE 6PRTE disciplina l'applicazione della tariffa di trasmissione per punti di prelievo nella titolarità di clienti finali, prevedendo che ciascuna impresa distributrice applichi, alle attuali e potenziali controparti dei contratti di cui al comma 2.2, lettere da b) a i), del TIT, le componenti $TRAS_P$ e $TRAS_E$ a copertura dei costi relativi al servizio di trasmissione;
- l'articolo 24 della RTTE 6PRTE prevede che il gestore del sistema di trasmissione presenti all'Autorità, entro il 31 ottobre di ciascun anno del periodo regolatorio, la proposta tariffaria per l'anno successivo;
- l'articolo 25 della RTTE 6PRTE prevede inoltre obblighi informativi in materia di investimenti, disponendo che, entro la medesima data prevista per la presentazione della proposta tariffaria, il gestore comunichi informazioni sugli investimenti e le dismissioni di consuntivo e preconsuntivo rilevanti per la proposta tariffaria, su investimenti e dismissioni programmati per i 4 anni successivi, nonché informazioni sui costi compensativi e ambientali sostenuti e sui costi medi di investimento;
- l'articolo 26 della RTTE 6PRT disciplina obblighi informativi in materia di attestazione dei ricavi;
- con la deliberazione 632/2023/R/EEL l'Autorità ha determinato i ricavi di riferimento a copertura dei costi per il servizio di trasmissione e di funzionamento di Terna per l'attività di dispacciamento e le tariffe trasmissione, relativi all'anno 2024, nonché i corrispettivi per eccessivi prelievi e per immissioni di energia reattiva di cui all'articolo 20 della RTTE 6PRTE per gli anni 2024 e 2025.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con la deliberazione 142/2013/R/EEL, Terna S.p.A. (di seguito: Terna) è stata certificata come gestore del sistema in separazione proprietaria;
- con la deliberazione 517/2015/R/EEL, l'Autorità ha definito i costi (operativi e di capitale) ammissibili nella tariffa di trasmissione relativamente alle reti elettriche in alta e altissima tensione di proprietà della Società Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. acquisiti da Terna e oggetto di inserimento nella RTN;
- con la deliberazione 109/2021/R/EEL, l'Autorità ha uniformato la regolazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e dispacciamento per l'energia elettrica prelevata funzionale a consentire la successiva immissione in rete;
- con la deliberazione 576/2021/R/EEL, l'Autorità ha definito la regolazione delle partite economiche relative all'energia elettrica destinata agli Stati interclusi nel territorio italiano;
- con la deliberazione 345/2023/R/EEL, l'Autorità ha definito la regolazione in materia di accesso ed erogazione del servizio di dispacciamento, approvando il Testo Integrato del Dispacciamento Elettrico (TIDE); e che, ai sensi del TIDE, a partire dal 1° gennaio 2025 gli oneri sostenuti da Terna per lo svolgimento delle attività di dispacciamento dell'energia elettrica sono coperti attraverso il corrispettivo unitario p_y^{fte} (di seguito: corrispettivo p_y^{fte}); tale corrispettivo sostituisce, a partire dal 1°

gennaio 2025, il corrispettivo a copertura dei costi riconosciuti per il funzionamento di Terna di cui all'articolo 46 della deliberazione 111/06;

- con la deliberazione 337/2024/R/EEL, l'Autorità ha disposto l'autorizzazione delle spese preliminari alla realizzazione di alcuni interventi pianificati nello schema di Piano decennale di sviluppo 2023 di Terna.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- con la comunicazione del 31 ottobre 2024 (prot. Autorità A/76821 del 4 novembre 2024), modificata e integrata con la comunicazione del 9 dicembre 2024 (prot. Autorità A/85933 del 10 dicembre 2024) in risposta alla comunicazione degli Uffici dell'Autorità del 2 dicembre 2024 (prot. Autorità P/84130), Terna S.p.A. ha presentato all'Autorità la proposta tariffaria per l'aggiornamento delle componenti tariffarie relative al servizio di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica per l'anno 2025, ai sensi dell'articolo 24 della RTTE, e l'attestazione dei ricavi relativi al 2023;
- la proposta tariffaria considera, in coerenza con i criteri ROSS:
 - a) per l'aggiornamento dei costi operativi:
 - (i) il tasso di variazione medio annuo dei prezzi al consumo dall'anno 2022 all'anno 2023, calcolato sulla base delle informazioni più recenti rese disponibili dall'Istat, pari al 5,4%, in luogo della stima riportata nelle Proiezioni macroeconomiche per l'economia italiana pubblicate il 15 dicembre 2023 utilizzata per la determinazione delle tariffe di trasmissione 2024 al fine dell'aggiornamento della *baseline* dei costi operativi;
 - (ii) la stima dell'inflazione *ex ante*, pubblicata dalla Banca d'Italia sulla base del Bollettino economico n. 4 del 2024 del 15 ottobre 2024, pari a 1,1% per l'anno 2024 e 1,6% per l'anno 2025;
 - b) per l'aggiornamento dei costi di capitale:
 - (i) il tasso medio di variazione del deflatore dall'anno 2022 all'anno 2023, determinato sulla base dei dati pubblicati dall'Istat nei Conti economici trimestrali del 4 ottobre 2024, pari al 5,5%, in luogo della stima riportata nel Documento Programmatico di Bilancio 2023 utilizzata per la determinazione delle tariffe di trasmissione 2024;
 - (ii) la stima del tasso di variazione del deflatore *ex ante* elaborata dalla Ragioneria dello Stato e dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, riportato nel Documento Programmatico di Bilancio del 15 ottobre 2024, pari a 0,0%;
 - c) ai fini dell'aggiornamento della *baseline* dei costi operativi, i parametri *Z-factor*, come approvati con deliberazione 400/2024/R/EEL e aggiornati in funzione delle variazioni delle inflazioni rilevanti per l'aggiornamento dei costi operativi al 2025;
 - d) per la determinazione della quota *fast money*, la stima più aggiornata della spesa effettiva totale e il tasso di capitalizzazione approvato con la deliberazione 400/2024/R/EEL; trattandosi di dati previsivi, per semplicità non sono stati

considerati gli incentivi all'efficienza, che verranno calcolati in sede di determinazione *ex post* del ricavo ammesso 2025;

- con la comunicazione del 16 dicembre 2024 (prot. Autorità A/87465 di pari data), Terna ha fornito parte delle informazioni richieste dall'articolo 25 della RTTE, senza tuttavia presentare i dati relativi ad investimenti e dismissioni programmati, segnalando l'opportunità che tali dati siano coerenti con il prossimo Piano decennale di sviluppo e il prossimo piano industriale, che saranno resi pubblici nel primo trimestre del 2025; tali informazioni, non strettamente necessarie ai fini delle approvazioni tariffarie, sono richieste dalla regolazione a complemento del quadro informativo relativo alla dinamica delle spese di investimento; Terna segnala, inoltre, l'opportunità di anticipare l'invio annuale dei dati relativi agli investimenti di cui all'articolo 25 della RTTE 6PRTE, previsto per il 31 ottobre di ogni anno, al fine di evitare sovrapposizione con le attività relative all'invio dei conti annuali separati di cui al TIUC e alla presentazione della proposta tariffaria;
- con riferimento alle spese di capitale, sono state rilevate incoerenze nella modalità di rappresentazione dei dati relativi alle spese di capitale e non sono state fornite evidenze puntuali sulle riconciliazioni dei valori di *spending* dell'anno 2023 e degli anni precedenti rispetto ai valori considerati ai fini del calcolo delle immobilizzazioni in corso ammesse al riconoscimento tariffario;
- ai fini della determinazione delle componenti tariffarie *CTR*, i volumi di energia elettrica e di potenza di riferimento, determinati sulla base dei valori di preconsuntivo del 2024 in coerenza con le previsioni della RTTE 6PRTE, sono rispettivamente pari a 223,08 TWh (in leggera riduzione rispetto ai volumi di riferimento per le tariffe 2024) e 53,34 GW (in leggero aumento rispetto ai volumi di riferimento per le tariffe 2024), sulla base dei dati forniti da Terna da ultimo in data 9 dicembre 2024;
- ai fini della determinazione delle componenti tariffarie *TRAS*:
 - a) i volumi di energia elettrica, determinati sulla base dei valori di preconsuntivo del 2024 in analogia con i criteri adottati per la determinazione delle tariffe obbligatorie per l'uso delle infrastrutture relative ai servizi di distribuzione e di misura dell'energia elettrica, risultano pari a 248,55 TWh (in riduzione dello 0,3% rispetto ai volumi di riferimento per le tariffe 2024);
 - b) i volumi di potenza dei clienti in AT/AAT, determinati sulla base del valore di preconsuntivo della media della potenza impegnata da tali clienti nel 2024, risultano pari a 11,47 GW (in aumento del 4% rispetto ai volumi di riferimento per le tariffe 2024);
- con la deliberazione 576/2024/R/EEL l'Autorità ha approvato il riconoscimento, a consuntivo per l'anno 2023 e a preventivo per l'anno 2025, dei costi di Terna per lo svolgimento delle attività di monitoraggio dei mercati di cui al TIMM.

RITENUTO OPPORTUNO:

- per l'aggiornamento dei costi operativi riconosciuti, considerare una variazione dell'inflazione pari a 5,4% dall'anno 2022 all'anno 2023, pari a 1,1% dall'anno 2023 all'anno 2024 e pari a 1,6% dall'anno 2024 all'anno 2025;
- per l'aggiornamento dei costi di capitale riconosciuti, considerare una variazione del deflatore pari a 5,5% dall'anno 2022 all'anno 2023 e pari a 0% dall'anno 2023 all'anno 2024, fatti salvi gli esiti del documento per la consultazione 340/2024/R/COM;
- approvare la proposta tariffaria presentata da Terna con comunicazione del 31 ottobre 2024, come modificata ed integrata con comunicazione del 9 dicembre 2024, recante i ricavi di riferimento a copertura dei costi per il servizio di trasmissione dell'energia elettrica e di funzionamento di Terna per l'attività di dispacciamento per l'anno 2025;
- determinare le tariffe trasmissione per l'anno 2025, sulla base della proposta tariffaria oggetto di approvazione e in coerenza con le previsioni di cui alla RTTE 6PRTE;
- confermare, per il 2025, i corrispettivi per eccessivi prelievi e per immissioni di energia reattiva di cui all'articolo 20 della RTTE 6PRTE determinati con deliberazione 632/2023/R/EEL;
- provvedere, in coerenza con le previsioni di cui alla deliberazione 719/2022/R/EEL, alla copertura dei costi effettivi relativi all'anno 2023, rendicontati a consuntivo, della campagna di comunicazione e sensibilizzazione all'uso razionale dell'energia realizzata da Terna su indicazione del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, alla stregua di costi “*on top*” rispetto alla *baseline* dei costi operativi;
- avviare un'interlocuzione con Terna in relazione alle modalità di rappresentazione delle spese di capitale nell'ambito della proposta tariffaria;
- anticipare la scadenza di cui all'articolo 25 della RTTE 6PRTE dal 31 ottobre al 30 giugno di ogni anno $t-1$ rispetto all'anno tariffario t , tenendo conto delle criticità segnalate da Terna e al fine di disporre di dati di investimento aggiornati preliminarmente all'avvio del procedimento di approvazione della proposta tariffaria

DELIBERA

1. di prevedere che all'articolo 25, comma 1, della RTTE 6PRTE, le parole “Entro il 31 ottobre di ogni anno ($t-1$), contestualmente alla presentazione della proposta tariffaria per l'anno t ,” siano sostituite dalle parole “Entro il 30 giugno di ogni anno ($t-1$), preliminarmente alla presentazione della proposta tariffaria per l'anno t ,”;
2. di determinare i ricavi di riferimento a copertura dei costi per il servizio di trasmissione e di funzionamento di Terna per l'attività di dispacciamento dell'energia elettrica per l'anno 2025, nei termini di cui in premessa, come riportati nella Tabella 1 allegata al presente provvedimento;
3. di determinare, per l'anno 2025, le componenti CTR_P e CTR_E di cui all'articolo 16 della RTTE 6PRTE e le componenti $TRAS_P$ e $TRAS_E$ di cui all'articolo 17 della RTTE

- 6PRTE, come riportate nella Tabella 2 e nella Tabella 3 allegata al presente provvedimento, considerando i *driver* tariffari di cui alla Tabella 4 allegata al presente provvedimento;
4. di confermare, per il 2025, i corrispettivi per eccessivi prelievi e per immissioni di energia reattiva di cui all'articolo 20 della RTTE 6PRTE, approvati con deliberazione 632/2023/R/EEL, come riportati nella Tabella 5 allegata al presente provvedimento;
 5. di pubblicare il presente provvedimento e le Tabelle 1, 2, 3, 4 e 5 allegate sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

27 dicembre 2024

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini